

L'«elezione del parroco» nella Chiesa cattolica. Diritto di patronato, «elezione» e «rielezione» di chierici e laici

MARTIN GRICHTING

I. Le radici dell'«elezione» del parroco

Considerata dal punto di vista della storia del diritto, l'«elezione» dei parroci nella Chiesa cattolica affonda le sue radici nel fenomeno della cosiddetta «chiesa proprietaria» o *Eigenkirche*¹ alla quale ha dato nome Ulrich Stutz. Già a partire dal VI sec. i costruttori, e pertanto secondo il diritto civile i proprietari di chiese, avevano rivendicato per sé il diritto di scegliere, assumere e licenziare i sacerdoti chiamati a svolgere il loro ministero nelle chiese da loro edificate, anche senza l'approvazione o il consenso del Vescovo competente. Per questo motivo già il sinodo di Clermont, tenutosi nell'anno 535, proibì espressamente nel canone 4 questa prassi arbitraria dei proprietari di chiese². Come si evince da un Capitolare di Carlo Magno dell'anno 769, il problema era ancora irrisolto, tanto che nel capitolo 9 veniva espressamente sancito che nessuno senza l'approvazione del Vescovo era autorizzato ad assumere incarichi pastorali in

1 Agli inizi del XX secolo ULRICH STUTZ «scoprì» la chiesa proprietaria; vedi al riguardo la sua *Geschichte der kirchlichen Benefizialwesen von seinen Anfängen bis auf die Zeit Alexanders III.*, 1ª edizione, Berlin 1895; 3ª edizione, completata con opere postume e con la prefazione di HANS ERICH FENE, Aalen 1972; vedi ID., *Die Eigenkirche als Element des mittelalterlich-germanischen Kirchenrechts*, Berlin 1895, ristampa Darmstadt 1959, Libelli vol. 28, 7-51. Cfr. per lo status questionis: SUSAN WOOD, *The Proprietary Church in the Medieval West*, Oxford 2006; cfr. pure WILFRIED HARTMANN, *Der rechtliche Zustand der Kirchen auf dem Lande: Die Eigenkirche in der fränkischen Gesetzgebung des 7. bis 9. Jahrhunderts*, in *Christianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell'alto medioevo: espansione e resistenza* (Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto medioevo, vol. 28), Spoleto 1982, 397-441; cfr. anche KNUT SCHAFERDIEK, *Das Heilige in Laienhand. Zur Entstehungsgeschichte der fränkischen Eigenkirche*, in G. MÜLLER - H. SCHROËR (ed.), *Vom Amt des Laien in Kirche und Theologie* (FS G. Krause), Berlin-New York 1982, 122-140; vedi sul tema nel suo complesso: MARTIN GRICHTING, *Das Verfügungsrecht über das Kirchenvermögen auf den Ebenen von Diözese und Pfarrei*, St. Ottilien 2012, 7-69.

2 «4. Ne a potentibus saeculi clerici contra episcopum suos ullo modo erigantur», in *Corpus Christianorum, Series Latina*, vol. 148 A, Concilia Galliae A. 511-A. 695, ed. Ch. de Clercq, Turnhout 1963, 106.

una chiesa o a trasferirsi in un'altra³. Nei *Capitula ecclesiastica* dell'810 e dell'813 Carlo Magno ritornò sul tema e ribadì la proibizione per un laico di assumere o licenziare un sacerdote per la sua chiesa, senza approvazione previa del vescovo⁴. Questa prassi non subì pressoché nessuna modifica nei secoli seguenti.

1. Diritto di patronato

Un cambiamento si ebbe solo con la lotta per le investiture. Il Concordato di Worms del 1122 stabilì che da allora in avanti la nomina dei vescovi non sarebbe più stata una prerogativa del re, ma che la loro elezione doveva avvenire «canonicamente». Ciò portò già nel XII e XIII secolo all'elezione dei vescovi da parte del capitolo della cattedrale. Con riferimento a questa decisione si trovò anche la soluzione giuridica per la nomina e la designazione della persona del parroco. A livello scientifico in questo contesto vanno menzionati innanzitutto i nomi di Graziano⁵ e Rufino da Bologna († ante 1192)⁷. Fu infine Papa Alessandro III che nel 1174 e 1181 convertì in legge i risultati dalla discussione canonistica⁸: chiunque da allora in avanti avesse costruito una chiesa o la avesse dotata dei mezzi finanziari occorrenti al sostentamento del clero, avrebbe ricevuto dalla Chiesa il diritto di patronato (*ius patronatus*). In altre parole: il costruttore o il donatore donava l'edificio adibito al culto o metteva a disposizione i mezzi per il sostentamento della chiesa, rinunciando al contempo ad esserne proprietario secondo il diritto civile. In contropartita egli riceveva dalla Chiesa – in base al diritto canonico – il diritto di patronato. Questo diritto consentiva al titolare e ai suoi legittimi successori di essere il curatore della chiesa, di trovare il sacerdote (*sacerdotem inveniendi*) e di proporre al vescovo la sua nomina (Rufino: *episcopus eum in ecclesia statuati*)⁹. Il sacerdote, nominato dal vescovo, godeva poi della stabilità nell'ufficio e

³ «9. Ut nemo accipiat ecclesiam infra parrochiam sine consensu episcopi sui, nec de una ad aliam transeat», in *Monumenta Germaniae Historica, Legum Sectio, II. Capitularia regum francorum*, vol. I, Hannover et al. 1883, 45.

⁴ «2. Ut nullus laicus presbyterum in ecclesia mittere vel eicere praesumat, nisi per consensum episcopi», *ibid.*, 178.

⁵ Cfr. KLAUS GANZER, *Zur Beschränkung der Bischofswahl auf die Domkapitel in Theorie und Praxis des 12. und 13. Jahrhunderts*, in ZRG Kan. Abt. 57 (1971) 22-82, qui 23 ss., e *ibid.* 58 (1972) 166-197.

⁶ Cfr. PETER LANDAU, *Das «Dominium» der Laien an Kirchen im Decretum Gratiani und in vorgratianischen Kanonensammlungen der Reformzeit*, in ZRG Kan. Abt. 83 (1997) 209-222.

⁷ Cfr. *Id.*, *Ius patronatus. Studien zur Entwicklung des Patronats im Debetalenrecht und der Kanonistik des 12. und 13. Jahrhunderts*, Köln-Wien 1995, 11 s. e 117 s.

⁸ Cfr. la *Decretale Ad aures* (I Comp. 3.33.19), in EMIIL FRIEDBERG (ed.), *Quinque compilationes antiquae*, 41 s.; cfr. al riguardo LANDAU, *Ius patronatus*, 95 s. e 122 s.

⁹ Sui patroni Graziano così si esprimeva: «Habet ius providendi, et consulendi, et sacerdotem inveniendi; Rufino non habent ius vendendi, vel donandi, vel urendi tamquam propriis», dictum post C. 16, q. 7, c. 30. *Summa completiva*: «Dixerat [Gratianus] laicos in ecclesiis nil iuris habere. Sed ne forte ex adverso diceretur fundatores ecclesiarum aliquid dominative potestatis in eis optinere, subdit ecclesiarum patronos

poteva essere rimosso dal vescovo solo per i motivi previsti dal diritto canonico (ad es. delitti)¹⁰. Al patrono – a differenza della prassi antecedente riguardo alla chiesa proprietaria – non competeva più il licenziamento di un sacerdote. Il patrono aveva già esaurito il suo compito con l'esercizio del suo diritto di patronato.

2. Diritti di patronato in possesso di insiemi di persone: gli albori delle «elezioni»

Fino ai tempi di Rufino e per ancora molto tempo dopo, non erano mai insiemi di persone che ponevano mano alla costruzione di una chiesa¹¹. Il diritto di patronato era sempre conferito ad un proprietario terriero (un nobile) e passava ai suoi discendenti dell'asse ereditario della famiglia¹². Verso la fine del XII secolo la canonistica incominciava a porsi la domanda se oltre alle persone fisiche potessero figurare, come titolari dei diritti di patronato, anche le persone giuridiche. Dopo qualche indugio iniziale si trovò un consenso che ammetteva questa forma di titolarità. Nel caso in cui nella fondazione o nella dotazione di una chiesa avesse agito un insieme di persone in veste di persona giuridica, questa era da considerare titolare del diritto di patronato¹³. A partire da questo momento fu possibile anche per le città ed i paesi, che nell'alto medioevo cominciavano a rivestire un ruolo pubblico accanto ai nobili, acquisire ed esercitare dei diritti di patronato.

Questo sviluppo del diritto di patronato sfociò nelle elezioni, dato che un collegio o gruppo di persone era per sua natura costretto – diversamente al patrono di nobile discendenza – ad accordarsi sul nome di uno dei candidati. Questa elezione, contrariamente all'accezione odierna, non era comunque costitutiva per la provvisione dell'ufficio, ma nell'ambito del diritto di patronato era soltanto uno strumento giuridico e procedurale che consentiva ai membri della persona giuridica di accordarsi sul nome di un candidato. Ad avere valore decisivo non era l'elezione di per sé, ma il diritto di presentazione, che conferiva al suo titolare il diritto di proporre al vescovo

nilhil pre ceteris hominibus in ipsis ecclesiis posse vendicare. Sed hoc intelligendum est de iure vendendi vel donandi vel tamquam propriis utendi, non de iure patronatus. (...) Consistit autem hoc ius maxime in duobus, scilicet in provisione et sacerdotis vel prelati electione. In provisione, ut scilicet patronus ecclesie diligenter provideat, ne res ecclesie negligatur et pereat. (...) In sacerdotis electione, quia habet potestatem inveniendi et eligendi sacerdotem et offerendi episcopo, quatenus ipse episcopus eum in ecclesia statuati», RUFINO DA BOLOGNA, *Summa decretorum*, ed. H. Singer, Paderborn 1902, rist. Aalen 1963, 368 s.; cfr. al riguardo LANDAU, *Ius patronatus*, 12.

¹⁰ Cfr. MICHAEL LANDAU, *Amtsenthebung und Vernetzung von Pfarrern. Eine Untersuchung des geltenden Rechts unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung der Zweiten Sektion des Höchsten Gerichts der Apostolischen Signatur*, Frankfurt a. M. et al. 1999, 29-34.

¹¹ Cfr. WOOD, *The Proprietary Church*, 651-657; cfr. anche DIERICH KURZE, *Pfarrerwahlen im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde und des Niederkirchenswesens*, Köln-Gratz 1966, 171-179.

¹² Cfr. JOHN SIEGLERSCHMIDT, *Territorialstaat und Kirchenregiment. Studien zur Rechtsdogmatik des Kirchenpatronatsrechts im 15. und 16. Jahrhundert*, Köln-Wien 1987, 80-82.

¹³ Cfr. al riguardo LANDAU, *Ius Patronatus*, 41-45 e 181-185.

un nuovo parroco. E il sacerdote presentato poteva poi far valere un diritto all'ufficio (*ius ad rem*)¹⁴, in quanto il diritto di presentazione, incluso nel diritto di patronato, era vincolante per il Vescovo. In altri termini: il Vescovo doveva nominare il candidato presentato se questi rispondeva ai requisiti previsti dal diritto canonico¹⁵. L'elezione in se stessa non era pertanto costitutiva per la provvisione dell'ufficio, ma era soltanto un mezzo per individuare un candidato da presentare successivamente al Vescovo¹⁶. Solo tramite la nomina da parte del Vescovo, secondo i disposti del diritto canonico, il sacerdote otteneva l'ufficio che deteneva a tempo indeterminato (fino all'ultimo), salvo la perdita per specifiche fattispecie legali (di reato) previste dal diritto canonico o per rinuncia volontaria.

3. Successivi sviluppi del diritto di patronato e dell'«elezione» del parroco

Sia la canonistica sia le decretali hanno sviluppato ulteriormente l'istituto del diritto di patronato partendo dalle basi sopra indicate, e così venne applicato nel corso di diversi secoli. Il Concilio di Trento (1545-1563) riconobbe la titolarità del diritto di patronato anche a «collegi di qualsiasi qualità di chierici o di laici» e sollecitò in sostanza il rispetto delle norme giuridiche vigenti in materia¹⁷.

Il *Codex Iuris Canonici* del 1917, per molti versi considerato poco incline alle riforme, segnò poi l'inizio della fine del diritto di patronato quale istituto di diritto comune e di riflesso la fine delle cosiddette «elezioni» dei parroci¹⁸. Se si fosse accolto quanto predisposto dalle Commissioni preparatorie, il diritto di patronato e in modo particolare la presentazione di un parroco sulla base di una elezione popolare non avrebbe più trovato alcun riscontro nel nuovo ordinamento giuridico della Chiesa¹⁹. Nel corso della procedura di consultazione dell'episcopato durante i lavori di stesura del Codice, si approdò però ad un compromesso tra l'abrogazione dell'istituto giuridico e il mantenimento dello *status quo*²⁰: il Codice pio-benedettino, pur prevedendo ancora il

¹⁴ Cfr. *ibid.*, 165-170; riguardo al termine *electio* usato da Rufino da Bologna, cfr. *ibid.*, 149 s.

¹⁵ Cfr. *ibid.*, 145-150.

¹⁶ Il rapporto tra elezione e presentazione venne ripreso dal CIC/1917 nei seguenti termini: «Si ius patronatus collegialiter exercetur, ille praesentatus habeatur, qui maiorem suffragiorum numerum retulerit, ad normam can. 101 § 1» (can. 1460 § 1).

¹⁷ Cfr. 25^a seduta *de reformatione generalis*, can. 9, in JOSEF WOHLMUTH (ed.), *Decrete der ökumenischen Konzilien*, vol. 3, Paderborn-München-Wien-Zürich 2002, 789-791.

¹⁸ LUDWIG LINK, *Die Besetzung der kirchlichen Ämter in den Konkordaten Pius XI.*, Bonn 1942, 439 parla di «uno dei cambiamenti più incisivi che il CIC apportò al vecchio diritto» (traduzione nostra); nelle pagine che seguono si useranno le abbreviazioni can./can. per il CIC/1917 e c./cc. per il CIC/1983.

¹⁹ Testualmente il can. 729 § 1 dello *Schema Codicis Iuris Canonici*, Città del Vaticano 1913, stampato per motivi di consultazione, recitava: «Quod ad praeteritum, electiones ac praesentationes populares ad beneficia etiam parochialia prohibentur, ita ut, si posthac factae fuerint, invalidae sint».

²⁰ Cfr. al riguardo le osservazioni di JESÚS MINAMBRES, *La presentazione canonica. Collaborazione nella provvista degli uffici ecclesiastici*, Milano 2000, 60-70, risalenti allo studio delle fonti.

diritto di patronato come istituto di diritto comune²¹, ne decretò contemporaneamente il declino²². Il can. 1450 sanciva infatti espressamente l'impossibilità per il futuro di far sorgere nuovi diritti di patronato. E il Codice non si limitava solo a proibire nuovi diritti di patronato, ma incaricava addirittura gli Ordinari del luogo di intervenire presso i titolari dei diritti di patronato per spingerli a rinunciare ai propri diritti (cfr. can. 1451 § 1).

A proposito dell'elezione popolare che sfociava in una presentazione, il Codice del 1917 modificò in modo ancora più incisivo la situazione giuridica vigente. Sin dagli inizi era parte integrante del diritto di patronato la facoltà del patrono di trovare il sacerdote (*sacerdotem inveniendi*), come ebbe già ad esprimersi Graziano (*dictum post C.* 16, q. 7, c. 30). Questo «trovare» fu tolto dal Codice al patrono e trasferito al Vescovo diocesano cui competeva da allora in avanti designare tre sacerdoti idonei da sottoporre poi al vaglio del popolo titolare del diritto di presentazione, che sceglieva dalla terna presentata dall'Ordinario il candidato da presentare (cfr. can. 1452)²³. Il legislatore proibiva dunque la libera elezione fino a quel momento in vigore²⁴ e permetteva una elezione solo in forma ridotta. La disapprovazione del legislatore nei confronti anche di questa forma restrittiva dell'elezione popolare trovava riscontro nell'espressa osservazione che essa da allora in poi poteva solo venir «tollerata»²⁵. Senza dubbio trattasi nel caso del can. 1452 di una disposizione innovativa, ragione per cui nell'edizione, con indicazioni delle fonti, del *Codex Iuris Canonici* del 1917 non si trova alcuna indicazione in merito a precedenti storico-giuridici di questa norma²⁶. Come unica fonte

²¹ Cfr. al riguardo PETER LANDAU, art. *Patronat*, in *Theologische Realenzyklopädie*, Berlin-New York 1977 ss., vol. 26, 112.

²² Gli autori STEPHANUS SIMOS e LADISLAUS GALOS, *Enchiridion Iuris Canonici ad usum scholarum et privatorum*, Roma-Freiburg i. B.-Barcelona 1960⁷, 638, sembrano aver esattamente individuato il motivo di questo modo di procedere, che essi hanno come segue descritto: «Codex novam periodum iuris patronatus creat. Propter multa detrimenta libertatis Ecclesiae, quae ex hoc instituto etiam formam recentiore habente proveniunt, illud suppressere studeat».

²³ Can. 1452: «Electio ac praesentationes populares ad beneficia etiam parochialia, sicubi vigent, tolerantur tantum possunt, si populus clericum seligat inter tres ab Ordinario loci designatos».

²⁴ «Codex hic has electiones et praesentationes prohibet, tolerat tamen eas quae hucusque in usu fuerit, dummodo clericus eligendus aut praesentandus sit unus ex tribus ab Ordinario praesignatis. (...) Repraebantur ipsae electiones aut praesentationes quae non sint factae ex tribus clericis designatis ab Ordinario». MATTHAEUS CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et scholarum*, Vol. II, De Rebus, Torino 1931, 399.

²⁵ Molto chiara anche la posizione espressa dal più importante manuale di quei tempi sul CIC/1917: FRANCISCUS X. WERNZ - PETRUS VIDAL, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*, Tom. II, *De Personis*, Roma 1928, 294: «Quoad electiones aut praesentationes populares ab beneficia etiam parochialia, quaecumque sit ipsarum origo, quocumque nitarur fundamento, suppressimae sunt. Quodsi illa suppressio fieri non possit, mera tolerantia erga tales electiones et praesentationes exhiberi potest, modo tamen ita fiant, ut populus clericum seligat inter tres ab Ordinario loci designatos» (corsivo nostro).

²⁶ Cfr. can. 1452, in *Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV aucto-*

in senso lato di questo disposto sono da menzionare alcuni Vescovi tedeschi che, con petizione dell'8 gennaio 1870 al Concilio Vaticano I, lamentavano i «gravissimi danni» che gli abusi del diritto di patronato laicale infliggevano alla salvezza delle anime. Essi pertanto esigevano che da quel momento in avanti fosse concesso al parroco laico la facoltà di eleggere il parroco solo da una tema di sacerdoti proposta dall'Ordinario²⁷.

Eccezione fatta per l'abrogazione della presentazione sulla base della libera scelta in elezioni popolari, l'istituto del diritto di patronato rimase contemplato, seppur modificato, nel *Codex Iuris Canonici* e non venne – come suesposto – abrogato. Laddove un patrono non era disposto a rinunciare spontaneamente al proprio diritto (cfr. can. 1451 § 2), lo stesso rimase in vigore secondo il can. 4 in quanto diritto acquisito²⁸. Il Codice pio-benedettino del 1917 esplicitò però chiaramente il posto spettante da allora in poi al diritto di patronato: nella storia del diritto. Perciò già nel 1918 Ulrich Stutz, luminare in materia di chiesa proprietaria, in merito asseriva: «La Chiesa cerca di porre fine alle scarse vestigia del diritto germanico della "chiesa proprietaria" e contemporaneamente di ridurre ulteriormente l'influsso dei laici sulla provvisione degli uffici ecclesiastici, riconoscendo giustamente che in fondo si tratta di una realtà estranea, anzi contraria alla sua natura»²⁹.

II. Sviluppo dopo il Concilio Vaticano II

Il Concilio Vaticano II (1962-1965) ha seguito la linea scelta dal CIC del 1917, addirittura accentuandola. Già prima dei lavori conciliari, diversi Vescovi diocesani,

ritate promulgatus praefatione fontium annotatione et indice analytico-ubbabetico ab E.mo Pietro Card. Gasparri auctus, Romae 1917.

²⁷ «Propter gravissima detrimenta, quibus per iuris patronatus laici abusus salus animarum saepe afficitur, petimus, ut meliori quovis modo huic malo medela afferatur. Quod fortasse fieri potest per praescriptum, ut patronus laicus inter tres ab Ordinario designatos sacerdotibus praesentandum eligere teneatur», in KONRAD MARTIN, *Omnium Concilii Vaticanani quae ad Doctrinam et Disciplinam pertinent Documentorum Collectio*, Paderborn 1873, 172. Questo modello corrisponde altresì *mutatis mutandis* a quello di diversi Concordati tedeschi del XIX secolo applicati alla nomina del Vescovo: in varie parti della Germania infatti i Vescovi diocesani non vengono più eletti «liberamente» dal Capitolo della Cattedrale, ma da una tema presentata dalla Sede Apostolica.

²⁸ Cfr. KLAUS MÖRSDORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, vol. 2, Paderborn 1967, 469 s. Il can. 4 garantisce i diritti acquisiti che non siano stati espressamente abrogati dai canoni del presente Codice («... nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur»).

²⁹ ULRICH STUTZ, *Der Geist des Codex iuris canonici. Eine Einführung in das auf Geheiß Paps Pius X. verfasste und von Paps Benedikt XV. erlassene Gesetzbuch der katholischen Kirche*, Stuttgart 1918, 67 (traduzione nostra). In merito allo sviluppo nel XX secolo, che secondo LANDAU, art. *Patronat*, 111, vale quale epoca della morte del patronato e sulla scomparsa del patronato – inteso come istituto di diritto comune – dal CIC del 1983, cfr. WILHELM REES, *Patronatsrechte im Widerspruch zum Selbstbestimmungsrecht der Kirche und zur Religionsfreiheit? Entwicklung und Anmerkungen aus kirchenrechtlicher Sicht*, in ID. (ed.), *Recht in Kirche und Staat. Joseph List zum 75. Geburtstag*, Berlin 2004, 296 s.

obbligati ad applicare il diritto di patronato, conosciuto quindi a loro dal lato pratico, avevano proposto nelle loro petizioni l'abrogazione di tale istituto giuridico. La richiesta fu fatta propria dalla Commissione preparatoria e in seguito inclusa nei documenti conciliari³⁰. Questa richiesta proveniente dalla prassi trovò pure il sostegno della teologia, giacché la tendenza del Concilio di un ritorno alla Chiesa dei Padri aveva comportato la riscoperta della valenza e della dignità del ministero episcopale. Il Concilio riscoprì nuovamente nella sua originalità questo ministero. Manifestazione tangibile di questa antica e al contempo attuale visione fu il n. 8 del Decreto sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa *Christus Dominus* (CD) laddove recita: «Ai Vescovi, quali successori degli Apostoli, nelle diocesi a loro affidate spetta di per sé la potestà ordinaria, propria e immediata, che è necessaria per l'esercizio del loro ministero pastorale»³¹. È evidente che questa concezione del ministero episcopale non era più compatibile con elementi estranei alla tradizione canonica e risalenti ai tempi delle invasioni barbariche e del feudalesimo. Questi elementi – la chiesa proprietaria e le istituzioni da essa derivate – come il diritto di patronato e il beneficio – avevano come denominatore comune una frammentazione della diocesi, con un conseguente indebolimento della posizione del Vescovo che si manifestava in una restrizione della sua libertà di azione. Perciò il

Decreto *Presbyterorum ordinis* (PO) esige ora che il sistema beneficiale doveva essere abbandonato o almeno riformato (cfr. PO, n. 20)³². Il Decreto sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa *Christus Dominus* ritorna due volte sulla collazione di uffici all'interno della diocesi e pretende anche in questo ambito una riforma che conceda al Vescovo diocesano una maggiore libertà di azione. Al n. 28 si legge: «Perciò essi [i sacerdoti] costituiscono un unico presbiterio ed una sola famiglia, di cui il Vescovo è come il padre. Questi, per poter meglio e più giustamente distribuire i sacri ministeri tra i suoi sacerdoti, deve poter godere della necessaria libertà nel conferire gli uffici e i benefici; ciò comporta la soppressione dei diritti e dei privilegi che in qualsiasi modo limitino tale libertà». E riferendosi espressamente al «bene delle anime»³³, il Concilio Vaticano II richiese che da allora in avanti il Vescovo diocesano fosse libero nel provvedere alle parrocchie: «Inoltre, dato che lo scopo fondamentale del ministero parro-

³⁰ Per una maggior comprensione delle dichiarazioni conciliari relative alla libera nomina da parte del Vescovo diocesano, sulla base di numerosi riferimenti alle fonti dei documenti conciliari, cfr. ANTONIO LOTTI, *Il Giurapatronato. Un istituto giuridico che va scomparendo*, in *Apollinaris* 54 (1981) 491-502.

³¹ Cfr. al riguardo AYMANS – MÖRSDORF, *Kanonisches Recht. Lehrbuch auf Grund des Codex Iuris Canonici*, Paderborn-München-Zürich 1991, vol. 1, 458 s.

³² Cfr. al riguardo in dettaglio: GRÜCHTING, *Das Verfügungsrecht*, 592-602.

³³ Senza motivare meglio, G. Bausenhardt osserva in questo contesto che fa una «strana» impressione il ricorso conciliare al *bonum animarum*; cfr. GUIDO BAUSENHART, *Theologischer Kommentar zum Dekret über das Hirtenamt der Bischöfe in der Kirche Christus Dominus*, in P. HÖNERMANN – B. J. HILBERATH (ed.), *Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil*, vol. 3, Freiburg-Basel-Wien 2005, 282.

chiale è il bene delle anime, conviene che il Vescovo possa procedere più facilmente e convenientemente a provvedere alle parrocchie. Si aboliscano, salvo il diritto dei religiosi, sia tutti i diritti di presentazione, di nomina, di riserva, sia, dove esiste, la legge del concorso, generale e particolare» (CD, n. 31)³⁴. Con ciò venne tolta, da un punto di vista teologico ed ecclesiologico, al diritto di patronato e alle elezioni ad esso legate la loro legittimazione da parte della Chiesa universale. Per una volta il diritto canonico, con la normativa del CIC del 1917, aveva anticipato la teologia.

1. La scomparsa del diritto di patronato e della «elezione» del parroco nella storia del diritto

Nel 1966 Papa Paolo VI con il Motu proprio *Ecclesiae sanctae* trasse dalla nuova situazione la conclusione che i diritti di nomina, di elezione e di presentazione per l'ufficio di parroco fossero da abrogare. Al contempo esortò le Conferenze episcopali a sottoporre alla Sede Apostolica delle proposte affinché le cosiddette elezioni popolari, se possibile, potessero essere abrogate³⁵.

Il *Codex Iuris Canonici* del 1983 attuò le disposizioni del Concilio Vaticano II, prevedendo l'abrogazione o per lo meno la riforma del sistema beneficiale (cfr. c. 1272)³⁶. Seguendo la logica del Concilio Vaticano II, che – come esposto precedentemente – aveva proposto a modello la Chiesa dei Padri, ridando parimenti al ministero episcopale la sua originale dignità, il nuovo *Codex* volle privilegiare la centralizzazione dei beni temporali della Chiesa a livello di diocesi: «Nelle regioni dove ancora esistono benefici propriamente detti, spetta alla Conferenza episcopale regolarne il governo con norme opportune concordate con la Sede Apostolica e dalla medesima approvate, così che i redditi e anzi per quanto è possibile la stessa dote dei benefici siano poco a poco trasferiti all'istituto di cui nel c. 1274 § 1 [= Istituto diocesano per il sostentamento del clero]».

In merito al diritto di patronato e ai diritti di presentazione ad esso collegati, il CIC del 1983 fa un passo in avanti rispetto al precedente Codice e si esime dal riprenderlo nella normativa canonica. Ne discende che lo *ius patronatus* non è più un istituto di diritto comune nella Chiesa. Al medesimo tempo i diritti di patronato ancora vigenti non vengono abrogati e pertanto restano in vigore in quanto considerati «diritti acquisiti» (*iura quaesita*) ai sensi del c. 4, se i singoli patroni non rinunciano ad essi. Il *Codex*

³⁴ Cfr. al riguardo KLAUS MORSBORN, *Einleitung und Kommentar zum Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche*, in LThK, 2ª edizione, Basel-Freiburg-Wien 1967, vol. complementare 2, 207 s.

³⁵ PAOLO VI, Motu proprio *Ecclesiae sanctae*, in AAS 58 (1966) 767, art. 18 § 1: «(...) Abrogantur consuetudines et tolluntur iura nominandi, eligendi, praesentandi presbyteros ad officium aut beneficium parochiale. (...) Quod autem attinet ad electiones populares, quas vocant, ubi vigent, Conferentiae Episcopalis est ea quae opportuniora videantur Apostolicae Sedi proponere, ut, quantum fieri potest, abrogentur».

³⁶ Cfr. al riguardo con ulteriore documentazione: GRICHTING, *Das Verfügungsrecht*, 612-616.

Iuris Canonici quale modello codificatorio moderno è tenuto a disciplinare tutte le realtà giuridiche possibili e a colmare, nel limite del possibile, lacune della legge. Esso pertanto disciplina ancora la materia che era parte integrante del diritto di patronato, segnatamente il diritto di presentazione (cfr. cc. 158-163) e le modalità che un collegio o gruppo di persone devono seguire per designare colui che va presentato tramite elezione (cfr. c. 158 § 2 e cc. 165-179).

Inoltre il c. 523 CIC del 1983 stabilisce che la provvisione dell'ufficio di parroco spetta al Vescovo diocesano e avviene mediante libero conferimento. Questo è il caso usuale. Ciò si evince già dal c. 157 che, rifacendosi al n. 8 del Decreto *Christus Dominus*, ne pone la base giuridica: «Se non è stabilito esplicitamente altro dal diritto, spetta al Vescovo diocesano provvedere con libero conferimento agli uffici ecclesiastici nella propria Chiesa particolare»³⁷. Visto che il *Codex Iuris Canonici* – come menzionato sopra – vuole e deve disciplinare tutte le realtà pensabili, il c. 523 con l'espressione «a meno che qualcuno non abbia il diritto di presentazione o di elezione» ammette a suo complemento che, anche dopo l'abrogazione del diritto di patronato quale istituto di diritto comune, continuano a sussistere dei diritti di presentazione acquisiti, cui gli aventi diritto non hanno rinunciato.

A proposito dell'istituto della presentazione, va ricordato in modo particolare che, considerata la sua evoluzione storico-giuridica, tale istituto avrebbe potuto essere stralciato dal Codice di diritto canonico, come del resto è avvenuto nel nuovo Codice di diritto delle Chiese cattoliche orientali, il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO) del 1990³⁸.

2. Perdurare di diritti di presentazione nella Chiesa

La presentazione rimane però parte del diritto canonico universale. Nel *Codex Iuris Canonici* del 1983 il diritto di presentazione – svincolato dal diritto di patronato – è stato addirittura recepito nel Libro I del CIC (Norme generali), con un proprio articolo al capitolo I (Provisione dell'ufficio ecclesiastico). La presentazione è ora un modo di diritto comune proprio e autonomo per la provvista dell'ufficio ecclesiastico. Dalla documentazione riguardante l'elaborazione del CIC del 1983 si evince questa evoluzione: la Commissione di studio per le persone fisiche e giuridiche *Coetus studii de*

³⁷ Cfr. HUBERT SOCHA, *Can. 157, n. 2* (ottavo fascicolo aggiuntivo, agosto 1988), in *Ministerischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*.

³⁸ Cfr. MINAMBRES, *La presentazione canonica*, 87. Pure nel conferimento di uffici diocesani a religiosi non si parla più di «presentare». Can. 284 § 2 CCEO: «Ad parociam vero sociali instituti religiosi vel societatis vitae communis ad instar religiosorum concedendam Superior maior presbyterum idoneum sui instituti vel societatis Episcopo eparchiali ad nominationem proponit salvis conventionibus initis cum Episcopo eparchiali vel alia auctoritate a iure particulari propriae Ecclesiae sui iuris determinata». Cfr. anche can. 939 CCEO.

personis physicis et moralibus si occupò del conferimento degli uffici nel mese di marzo del 1969. Un membro della Commissione postulò che in ossequio al Motu proprio *Ecclesiae sanctae* si legiferasse solo sul libero conferimento, considerando che elezioni, presentazioni ed elezioni popolari fossero da abrogare. Questa posizione fu però vivacemente contrastata, in quanto diversi membri della Commissione replicarono che nel caso della presentazione (della quale il Motu proprio *Ecclesiae Sanctae* voleva l'abrogazione), si trattava di quella dal di fuori della Chiesa e non di quella al suo interno. I religiosi sarebbero ancora attualmente titolari di diritti di presentazione. Per questo motivo l'elezione e la presentazione dovevano necessariamente trovare riscontro nel nuovo *Codex Iuris Canonici*, mentre a contrario si poteva abrogare il diritto di patronato³⁹. L'esistenza di diritti di presentazione all'interno della Chiesa – come nell'ambito del diritto dei religiosi – e la loro normativa contemplata nel CIC del 1983 non è un argomento valido per legittimare ancora nel diritto canonico la presenza di diritti di presentazione in quanto parte integrante di diritti di patronato⁴⁰.

III. Costatazioni finali e conclusioni

- 1) Da un punto di vista storico-giuridico, l'«elezione» di parroci da parte di un insieme di persone (ad esempio comune politico o comune parrocchiale) era considerata soltanto uno strumento che permetteva di esercitare effettivamente il diritto di presentazione incluso nel diritto di patronato. L'elezione in se stessa – diversamente da quanto è in vigore nel moderno stato democratico – non aveva effetto costitutivo per la provvista dell'ufficio, ma serviva esclusivamente per trovare la persona da presentare.
- 2) I diritti di patronato a cui i titolari non hanno spontaneamente rinunciato sono tuttora in vigore in quanto diritti acquisiti. Ferma restando la loro vigenza, essi sono istituti giuridici che sono stati definitivamente superati sotto il profilo teologico con il Concilio Vaticano II e dal punto di vista canonico con la promul-

³⁹ «Animadvertunt tamen Rev.mi Secretarius Ad. ac primus et Ill.mus secundus Consultores praesentationem, quam dictae Litterae Apostolicae [Ecclesiae Sanctae] supprimere voluerunt, esse illam quae est ab extra, non ab intra Ecclesiae, ita ut – prosequitur Rev.mus Secretarius Ad. – Episcopi libertatem acquirant et habeant in nominatione. (...) Ita, ex. gr., Religiosi adhuc praesentationis iure gaudent. De electione, igitur, et de praesentatione canones haberi debent; ius patronatus, e contra, tollitur», in *Communications* 21 (1989) 180; cfr. al riguardo anche *ibid.*, 209 s.; vedi anche *Communications* 22 (1990) 141.

⁴⁰ In modo particolare sono da considerare oggi *contra legem* e *contra Concilium* soprattutto i «diritti di elezione del parroco»; cfr. JUAN IGNACIO ARRETA, *Substantiale Struktur und soziale Gestalt der Kirche. Kurze Betrachtungen über die Lage in der Schweiz*, in L. GEROSA – L. MÜLLER (ed.), *Katholische Kirche und Staat in der Schweiz* (KB 14), Wien 2010, 327.

gazione del CIC del 1983. La dottrina sull'episcopato, riaffermata dal Concilio Vaticano II e dal diritto canonico, pone l'accento sulla libertà del Vescovo diocesano nella provvista degli uffici ecclesiastici.

- 3) Già con la redazione del CIC del 1917 il legislatore ha tentato di abolire le elezioni popolari o almeno di limitarle drasticamente (cfr. can. 1452). Questa sua volontà è stata riaffermata con il Motu proprio *Ecclesiae Sanctae* ed il *Codex Iuris Canonici* del 1983. Nell'ambito dei diritti di patronato legittimamente acquisiti esistono tuttavia ancora delle elezioni, volte alla designazione di un sacerdote da presentare. Elezioni popolari ed elezioni di parroci non sono aliene alla cultura giuridica anteriore, in quanto esercitate nel senso del diritto di patronato antecedente, anche se esse non potevano rifarsi a diritti di patronato effettivamente acquisiti.
- 4) Il diritto di patronato, così come esercitato oggi in molti cantoni svizzeri, implica nella prassi che il comune parrocchiale semplicemente non propone determinati sacerdoti, con la conseguenza che il Vescovo diocesano non li può nominare. Il Vescovo diocesano è costretto dunque a una posizione difensiva, perché per assumere almeno in minima misura la propria responsabilità pastorale per la diocesi, non può fare altro che rifiutare la nomina di un sacerdote già presentato. Questa concezione dell'ufficio di Vescovo contraddice la dottrina sul ministero episcopale formulata dal Concilio Vaticano II.
- 5) Un compromesso fattibile tra la dottrina del Concilio Vaticano II e il diritto canonico vigente da un lato e la normativa di diritto ecclesiastico in vigore in Svizzera, rimasta ancorata al passato, dall'altro, potrebbe consistere nell'applicazione generale del modo di procedere suggerito dal can. 1452 del CIC del 1917: il Vescovo diocesano designa due o tre sacerdoti da sottoporre al vaglio del comune parrocchiale o dei comuni parrocchiali di un'unità pastorale e questi, dopo averne scelto uno, lo presentano.
- 6) Nel caso in cui questo modo di esercitare il diritto di patronato in Svizzera fosse introdotto per la designazione del parroco, indipendentemente dal fatto che le singole parrocchie siano legittime titolari o meno di tale diritto, in contropartita si dovrebbero rispettare anche i limiti da sempre intrinseci al diritto di patronato. In modo particolare, queste costatazioni valgono per i seguenti punti (7-9):
- 7) In nessuna epoca della storia del diritto della Chiesa è stato riconosciuto ad un patrono il diritto di riconfermare in carica o di rimuovere un sacerdote nominato dal Vescovo. Il diritto di patronato e quello correlato del beneficio erano proprio lo strumento per abolire prassi di questo tipo, attuate dai proprietari di chiese. La «ritelezione» e la «riconferma in carica» di chierici, così come si sono consolidate

nella prassi di alcuni cantoni della Svizzera⁴¹, contraddicono il diritto canonico del passato e del presente. Tali prassi sono pure estranee all'ecclesiologia cattolica, visto che un ufficio ecclesiastico viene conferito dal Vescovo e non sulla base di una elezione popolare. Considerato che l'elezione non ha effetto costitutivo, non è pertanto ammessa nessuna «rielezione». Ovunque avvengano, queste «rielezioni» non rispecchiano l'autocomprensione della Chiesa, ma sono espressione della ricezione di modelli di pensiero estranei alle fonti ecclesiali. Ne discende che ove dette «rielezioni» hanno luogo, esse devono essere abrogate. In questo contesto, si pensi al diritto di voto per gli stranieri che costituisce una deroga al principio politico generale. Quindi deve essere possibile derogare anche riguardo alle «rielezioni».

8) Se si prende come base il diritto di patronato, non è più ammissibile che le autorità di diritto ecclesiastico licenzino un parroco senza approvazione previa del Vescovo diocesano. L'ufficio di parroco gode di stabilità e il titolare può essere rimosso solo dal Vescovo diocesano per uno dei motivi previsti dal diritto canonico.

9) Nel corso della storia della Chiesa è sempre stato chiaro che i diritti di patronato vigevano in linea di principio per la provvista dell'ufficio di parroco e di altri uffici equipollenti. Non si è mai concesso un diritto di patronato per il conferimento di uffici ecclesiastici a laici. L'«elezione» e la «rielezione» di laici da parte dei comuni parrocchiali, analogamente a quanto previsto per l'«elezione» del parroco, da parte di alcuni enti di diritto ecclesiastico in Svizzera non hanno nessun riscontro nel diritto canonico del passato o del presente e nemmeno nell'ecclesiologia cattolica. Esse introducono nella Chiesa un elemento costituzionale ad essa estraneo e devono pertanto essere abrogate.

⁴¹ Cfr. al riguardo, relativamente ai fondamenti storico-giuridici, GRICHTING, *Das Verfügungsrecht*, 89-94; per il Cantone di Zurigo, cfr. MARTIN GRICHTING, *Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo. Un caso unico nel diritto ecclesiastico dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica*, Roma-Freiburg-Wien 1997, 92-94.

LE CORPORAZIONI ECCLESIASTICHE DI DIRITTO PUBBLICO AL SERVIZIO DELLA MISSIONE DELLA CHIESA CATTOLICA IN SVIZZERA

a cura di
Libero Gerosa

Nella stessa Collana:

- L. Gerosa, *L'interpretazione della legge nella Chiesa. Principi, paradigmi, prospettive* (BC 1), 2001
- L. Müller, *Fede e diritto. Questioni fondamentali del Diritto canonico* (BC 2), 2006
- S. Violi, *Il Prologo di Ivo di Chartres. Paradigmi e prospettive per la teologia e l'interpretazione del Diritto canonico* (BC 3), 2005
- P. Krämer, *Servizio e potere nella Chiesa. Un'indagine giuridico-teologica sulla dottrina della «sacra potestas» del Concilio Vaticano II* (BC 4), 2007
- A. Neri, *Sapere giuridico ed esperienza di fede. Lezioni introduttive al diritto canonico* (BC 5), 2007

EUPRESS FTL

Ligano
2014



PRIMA EDIZIONE
Dicembre 2014

EDITORE

© EUPRESS FTL, Lugano – Reggiani SpA, Gavirate (Varese)

PROGETTO GRAFICO

Studio grafico BONEFF, Lugano (Svizzera)
Alessandro Stroppa (© EUPRESS FTL)

COPERTINA

La Svizzera. Cantoni e confini diocesani

Sommario

| | |
|---|-----|
| <i>Prefazione all'edizione italiana (Libero Gerosa)</i> | 7 |
| <i>Presentazione (Francesco Coccopalmerio)</i> | 9 |
| I. Terminologia del diritto ecclesiastico svizzero ed ecclesiologia del Concilio Vaticano II | 11 |
| <i>Considerazioni generali (Libero Gerosa)</i> | 13 |
| <i>Catalogo dei termini impropri e possibili alternative (Libero Gerosa – Hans Feichtinger – Philippe Gardaz)</i> | 25 |
| <i>Conclusioni (Libero Gerosa – Hans Feichtinger)</i> | 51 |
| II. «Elezione» e «rielezione» del parroco da parte dei comuni parrocchiali | 55 |
| <i>Introduzione (Libero Gerosa)</i> | 57 |
| <i>Situazione giuridica attuale (Paul Weibel)</i> | 59 |
| <i>L'«elezione del parroco» nella Chiesa cattolica. Diritto di patronato, «elezione» e «rielezione» di chierici e laici (Martin Griching)</i> | 63 |
| <i>L'elezione del parroco dal punto di vista canonistico. Spunti di riflessione (Libero Gerosa)</i> | 75 |
| <i>L'elezione dei parroci cattolici da parte dei Comuni ecclesiastici nell'ottica del diritto ecclesiastico (Yvo Hangartner)</i> | 81 |
| <i>Dalla «rielezione» del parroco da parte del comune parrocchiale alla nomina a tempo determinato da parte del Vescovo diocesano (Martin Griching)</i> | 105 |
| <i>Nuove unità pastorali e diritto di elezione del parroco in Svizzera (Clausius Luterbacher-Maineri)</i> | 111 |
| III. Status canonico delle istituzioni di diritto ecclesiastico | 123 |

Per ogni informazione rivolgersi a:
EUPRESS FTL c/o Facoltà di Teologia, via G. Buffi 13, CH-6904 Lugano
Tel.: +41-(0)58/6664555 – Fax: +41-(0)58/6664556
e-mail: eupress@teologialugano.ch
www.teologialugano.ch

ISBN 978-8898938-00-1

| | |
|--|-----|
| <i>La qualifica canonica dell'imposta di culto in Svizzera (bene ecclesiastico o no?) (Martin Grichting)</i> | 125 |
| <i>Le Corporazioni di diritto ecclesiastico hanno uno status canonico? (Clausius Luterbacher-Maineri)</i> | 141 |
| IV. Collaborazione tra Vescovo diocesano e Corporazioni di diritto ecclesiastico | 153 |
| <i>Rafforzamento della collaborazione tra Vescovo diocesano e le Corporazioni della sua Diocesi (Libero Gerosa – Rudolf Würmli)</i> | 155 |
| <i>Appendice: Modello di Accordo per il rafforzamento della collaborazione tra Vescovo diocesano e Corporazioni cantonali di diritto ecclesiastico (Paul Weibel – Rudolf Würmli)</i> ... | 169 |
| V. Vita ecclesiale nell'ambito del diritto statale | 173 |
| <i>Riserva del diritto canonico negli ordinamenti di diritto ecclesiastico dei Cantoni svizzeri (Paul Weibel)</i> | 175 |
| <i>Questioni fondamentali dell'organizzazione di diritto pubblico delle comunità religiose (Yvo Hangartner)</i> | 181 |
| VI. Appendice | 193 |
| Indice dei nomi | 195 |
| Indice dei canoni | 199 |
| Gli Autori | 201 |
| Bibliografia | 203 |
| Tavole sinottiche | 213 |

Prefazione all'edizione italiana

In occasione della sua Assemblea ordinaria del dicembre 2008 a Lucerna, la Conferenza episcopale svizzera ha deciso l'insediamento di una Commissione di esperti e l'ha posta sotto la presidenza di chi scrive. Essa è stata incaricata di studiare e approfondire le questioni da affrontare in Svizzera nell'ambito del diritto ecclesiastico, sulla scia dei lavori della giornata di studio *Chiesa Cattolica e Stato in Svizzera* tenutasi a Lugano nel mese di novembre del 2008. I diversi temi di studio che la Commissione è stata incaricata di approfondire sono tutti connessi con il rapporto tra Chiesa, Corporazioni ecclesiastiche di diritto pubblico e Stato in Svizzera. Si tratta di questioni di grande attualità in Svizzera e che rivestono anche da un punto di vista pastorale una notevole importanza.

Nel corso degli ultimi cinque anni la Commissione di esperti si è riunita una ventina di volte per un totale di circa 90 ore di discussione plenaria, cui hanno fattivamente contribuito tutti i suoi singoli membri con grande perizia, professionalità e competenza. A tutti coloro che hanno partecipato ai lavori va il più sentito ringraziamento; in modo particolare al Prof. Dr. Ivo Hangartner, prematuramente scomparso al termine dei lavori della Commissione. Un cordiale e deferente ringraziamento va pure a S. Em. Francesco Cardinale Coccopalmerio e S. E. Mons. Juan Ignacio Arrieta, che con la loro apprezzatissima presenza personale nel corso di non poche riunioni di lavoro hanno testimoniato tangibilmente l'interesse della Sede Apostolica per il lavoro della Commissione e per il bene di tutta la Chiesa cattolica in Svizzera.

Grazie a questo volume i risultati dei lavori della Commissione di esperti sono ora disponibili anche in lingua italiana. Già nel mese di agosto del 2013 la Conferenza dei Vescovi svizzeri aveva pubblicato un *Vademecum* inerente la collaborazione tra la Chiesa cattolica e le Corporazioni di diritto ecclesiastico, unitamente a delle proposte di accordi contrattuali tra i Vescovi diocesani e le Corporazioni ecclesiastiche cantonali.

Base comune del lavoro della Commissione di esperti e del suo rapporto finale (cfr. *Staatskirchenrechtliche Körperschaften im Dienst an der Sendung der Katholischen Kirche in der Schweiz*, hrsg. von Libero Gerosa, Zürich-Münster 2014 [Bd. 16, Kirchenrechtliche Bibliothek, hrsg. von L. Gerosa – L. Müller]) è la convinzione che il

cosiddetto sistema svizzero delle Corporazioni ecclesiastiche di diritto pubblico sia utile anche per il futuro. Rientra nella natura delle cose che esso sia migliorabile e debba essere migliorato nell'interesse di un'ancora più efficiente e costruttiva collaborazione tra i Vescovi diocesani e le Corporazioni cantonali ecclesiastiche, soprattutto in quei casi in cui la circoscrizione diocesana includa diversi Cantoni, veri e propri Stati sovrani. Tuttavia anche nelle sue parti più complesse e tecniche (come evidenziato da tutto il capitolo dedicato alla possibile ed auspicabile stipulazione di Accordi vincolanti fra Vescovi diocesani e Corporazioni cantonali appartenenti al territorio della propria Diocesi) sono di sicuro interesse, per lo meno come elemento di confronto, anche per altre Chiese particolari presenti in Paesi di cultura diversa da quella della Confederazione elvetica. Infatti, non solo per quanto riguarda l'amministrazione dei beni materiali della Santa Sede valgono i principi della "trasparenza" e della "prevenzione" (cfr. Papa Francesco, *MP Per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio*, 8 agosto 2013), ma anche per tutte le altre strutture amministrative e finanziarie legate alla pastorale delle Chiese particolari è assolutamente necessario ed urgente «che esse diventino tutte più missionarie, evitando una loro eccessiva centralizzazione», che «anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria» (cfr. Papa Francesco, *EA Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, nn. 27 e 32).

Va infine ricordato che i contributi del presente volume rispecchiano l'opinione degli autori, tuttavia essi sono stati tutti discussi ed approvati dalla Commissione di esperti.

La redazione in tempi relativamente brevi dell'edizione italiana del rapporto finale della Commissione di esperti è stata resa possibile dalla collaborazione delle Sig.re Lic. Iur. e Lic. Iur. Can. Chiarella Piana Felix e Avv. Letizia Bianchi Meda, Lic. Iur. Can.; la pubblicazione è stata invece sostenuta finanziariamente dalla Conferenza dei Vescovi svizzeri e dall'Istituto di diritto canonico e diritto comparato delle religioni (DiReCom) di Lugano.

Osogna, 8 settembre 2014

Festa della Natività di Maria Santissima

Prof. Dr. Libero Gerosa
Curatore

Presentazione

Quando Papa Benedetto XVI mi incaricò di seguire da vicino i lavori della Commissione di esperti "Stato e Chiesa in Svizzera", mi dette espressamente questa consegna: «Vada in Svizzera e stia attento a compiere bene queste tre cose: Ascoltare! Ascoltare! Ascoltare!». È ciò che S. E. Mons. Ignacio Arrieta ed io abbiamo fatto con magnanimità e acribia in tutte le riunioni della Commissione a cui abbiamo partecipato a Zurigo, la storica e bella città della Limmat, oggi centro culturale, economico e politico di primaria importanza per tutta la Svizzera.

I frutti sono ora, grazie a questa importante pubblicazione scientifica che spero sia presto disponibile anche in lingua italiana, accessibili a tutti gli interessati. Il lettore attento e privo di pregiudizi si accorgerà subito come i miglioramenti e le prospettive di sviluppo, tratteggiati nei singoli contributi qui raccolti, sono i risultati di un paziente lavoro di ricerca di soluzioni condivise da esperti, non solo molto competenti, ma provenienti da aree culturali diverse.

Da parte mia, anche a nome della Santa Sede, auspico che, come è risultato evidente durante i lavori della Commissione, lo spirito di servizio alla Chiesa e il desiderio di favorire una sempre più fattiva ed efficace collaborazione fra le corporazioni ecclesiastiche, soprattutto cantonali, e i vescovi diocesani, siano il sale con cui condire anche tutti i dibattiti, incontri e corsi di formazione, che in questo campo si dovranno organizzare con il patrocinio della Conferenza dei Vescovi Svizzeri (SBK) e la Conferenza Centrale Cattolica Romana della Svizzera (RKZ).

A tutti gli interessati buona lettura e buon lavoro.

Città del Vaticano, ottobre 2013

Francesco Card. Coccopalmerio
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi